



**WARRANT  
INNOVATION LAB**

# **POLITICA DELLA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Warrant Innovation Lab S.c.a.r.l.

Sede legale: Corso Mazzini,11 · 42015 Correggio (RE) Italy · Tel. +39 0522 7337 · Fax +39 0522 692586  
info@warrantgroup.eu · www.winnlab.it

Capitale sociale € 24.500,00 i.v. · C.F. e P.IVA 02598060354 · Iscrizione Reg. Imp. di R.E. 296514



## PREMESSA

Perché OFFICINA DELLA INNOVAZIONE possa realizzare le attività per conto del Committente e garantirne la proprietà intellettuale derivante, occorre che il Committente accetti espressamente tutti i termini e le condizioni del contratto di ricerca, incluso ogni eventuale modifica, supplemento, specifica o altro documento.

## PROPRIETA' DEL COMMITTENTE E PROPRIETA' INDUSTRIALE

Il Committente non assume alcun obbligo di fornire a OFFICINA DELLA INNOVAZIONE attrezzature, strumenti o materiali per lo svolgimento delle sue obbligazioni contrattuali, se non nei limiti di quanto espressamente previsto nel Contratto di Ricerca. Nel caso in cui vi sia un uso di tali attrezzature, strumenti o materiali da parte del Committente, è inteso che tali attrezzature, strumenti o materiali sono accettati nello stato in cui si trovano. Salvo diverso accordo scritto, tutto quanto sia stato fornito dal Committente, a titolo esemplificativo: informazioni, dati, attrezzature, materiali, disegni, software, know-how, documenti, marchi, diritti d'autore, apparecchiature o materiali, loro ricambi o materiali comunque collegati, sarà e resterà di proprietà del Committente. Tale materiale, anche individualmente, ove possibile, dovrà essere adeguatamente identificato da OFFICINA DELLA INNOVAZIONE come materiale di proprietà del Committente e dovrà essere conservato separatamente rispetto alla proprietà di OFFICINA DELLA INNOVAZIONE che ne farà esclusivo uso della proprietà del Committente per soddisfare il contratto di ricerca stesso e non potrà farne uso diverso.

Le Parti si danno atto che la Ricerca è finanziata interamente da soggetti privati. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca) del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 ("**Codice dei diritti di proprietà industriale**"), al rapporto dedotto nel Contratto di Ricerca non si applicano le disposizioni previste nei commi da 1 a 5 dell'art. 65 del Codice dei diritti di proprietà industriale.

Pertanto, ogni diritto di proprietà intellettuale o industriale su quanto creato, ideato o sviluppato da OFFICINA DELLA INNOVAZIONE in esecuzione o adempimento del presente Contratto (ivi inclusi i risultati delle elaborazioni effettuate concernenti il caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, e le metodologie stesse), brevettabili e non, nonché le relazioni ad essa inerenti, - contenuti o meno nei *Deliverables* - (di seguito, "**Risultati**") diverrà automaticamente di proprietà e sarà trasferito alla Committente in via esclusiva, fatta salva l'inalienabilità del diritto di paternità in capo agli autori. Conseguentemente, OFFICINA DELLA INNOVAZIONE:

- non potrà, ad alcun titolo, o ragione, vendere o comunque sfruttare in proprio, tramite il suo personale o tramite terzi, quanto realizzato a fronte del presente Contratto;
- si impegna sin d'ora a sottoscrivere tutti i documenti che si renderanno eventualmente necessari al fine di trasferire i relativi diritti in capo alla Committente.



Resta inteso che non rientrano nei Risultati tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale (**“Know-how di OFFICINA DELLA INNOVAZIONE”**):

- di cui OFFICINA DELLA INNOVAZIONE era già in possesso prima di sottoscrivere il presente Contratto.
- che OFFICINA DELLA INNOVAZIONE ha sviluppato o acquisito, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, in maniera del tutto indipendente dall’esecuzione della Ricerca
- casualmente acquisite da OFFICINA DELLA INNOVAZIONE nell’esecuzione della Ricerca e non necessarie alla Ricerca.

Nel caso in cui, per la realizzazione della Ricerca, sia necessario utilizzare il Know-how di OFFICINA DELLA INNOVAZIONE, quest’ultima, fermo restando la titolarità in capo alla stessa, ne autorizzerà l’utilizzo alla Committente a condizioni da concordarsi in buona fede.

I Risultati potranno essere oggetto di pubblicazione da parte di OFFICINA DELLA INNOVAZIONE solo previo consenso scritto della Committente, che tuttavia non potrà essere negato senza una giusta causa.

## **INFORMAZIONI RISERVATE**

OFFICINA DELLA INNOVAZIONE manterrà riservate e confidenziali tutte le informazioni di carattere tecnico, procedurale o economico contenute nei Report forniti al Committente in relazione al contratto di ricerca (**“Informazioni Riservate”**) e non divulgherà in alcun modo a terzi le Informazioni Riservate, salvo autorizzazione scritta del Committente. Sono da intendersi quali Informazioni Riservate anche appunti, riassunti, rapporti, analisi o altro materiale redatti in qualsiasi forma.

Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del presente Contratto, una Parte fornisca all’altra informazioni di natura confidenziale (**“Informazioni Riservate”**), la Parte che riceve le Informazioni Riservate si impegna, per tutta la durata del Contratto e, successivamente, per 3 (tre) anni, a:

- (i) utilizzare le Informazioni Riservate solo in relazione all’esecuzione del presente Contratto;
- (ii) proteggere le Informazioni Riservate diligentemente ed in modo appropriato ovvero in conformità con gli standard professionali applicabili;
- (iii) non comunicare le Informazioni Riservate a soggetti terzi - diversi da propri dipendenti e consulenti - senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha fornito le Informazioni Riservate. Il presente Contratto, nonché qualsiasi documento scambiato tra le Parti e relativo alla sua negoziazione, costituisce Informazioni Riservate.

OFFICINA DELLA INNOVAZIONE limiterà il numero delle persone che avranno accesso alle Informazioni Riservate ai dipendenti e/o collaboratori che siano direttamente coinvolti nell’esecuzione della Ricerca e



farà in modo di informarli del carattere confidenziale delle Informazioni, facendo in modo che gli stessi sottoscrivano un accordo di riservatezza il cui contenuto dovrà essere in linea con quanto pattuito nel contratto di ricerca.

Le Informazioni Riservate non comprendono le informazioni che la Parte ricevente può dimostrare che:

- (i) sono diventate di dominio pubblico prima della divulgazione ad opera dell'altra Parte,
- (ii) si trovano già nella disponibilità della Parte ricevente al momento della divulgazione ad opera dell'altra parte,
- (iii) sono ottenute dalla Parte ricevente tramite un terzo senza alcuna violazione delle obbligazioni di riservatezza poste a carico del terzo o della Parte ricevente,
- (iv) sono elaborate autonomamente dalla Parte ricevente senza utilizzare le o riferirsi alle Informazioni Riservate dell'altra parte,
- (v) sono state divulgate dalla Parte ricevente in ottemperanza ad un legittimo provvedimento giudiziale o legislativo a condizione che la Parte:
  - a. prima della divulgazione informi tempestivamente l'altra parte dando l'opportunità di contestare il provvedimento;
  - b. informi l'organo richiedente della natura di tali Informazioni Riservate e chieda il trattamento riservato di tali Informazioni Riservate da parte dell'organo richiedente;
  - c. riveli esclusivamente le Informazioni Riservate specificamente richieste in tale provvedimento.